



Crisi bancarie e tutela dei creditori

di Vincenzo De Sensi

Da tempo nella UE si è sviluppato un dibattito su un sistema unico di gestione delle crisi bancarie. Si tratta di questione complessa che ci ha interessato sin dal 2010 quando, nel corso di un importante convegno svoltosi presso l'Università di Leiden, si è avuta la possibilità di partecipare al dibattito con un'esposizione del sistema italiano di gestione delle crisi bancarie e della sua peculiarità per la presenza importante delle Banche di Credito Cooperativo.

Nel corso di quell'incontro era emerso quello che anche oggi appare il punto delicato del sistema unico: interventi sulla struttura patrimoniale della banca in crisi secondo una logica di mercato e tutela, in questa nuova prospettiva, dei creditori della stessa.

Come noto nel novembre dello scorso anno si è giunti ad un importante traguardo: la direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) è stata recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. n. 180/2015. Le ragioni di questo nuovo tassello per l'unione bancaria a livello europeo sono *in apicibus* due: - rompere il circolo vizioso tra crisi bancarie e debiti sovrani; - far pagare le conseguenze delle crisi bancarie ai soci (c.d. *bail-in*) evitando che i relativi costi ricadano sulla collettività.

A questo si aggiunge l'obiettivo comprimario di creare un sistema di intervento sulle crisi bancarie tempestivo e coordinato tale da evitare pericoli di contagio ad altre banche e perdita di fiducia nel sistema bancario e finanziario. Il tutto ovviamente nella prospettiva di rafforzamento della moneta unica.

L'impianto del sistema di gestione delle crisi bancarie si basa su tre *steps* di fondo.

Il primo è quello della prevenzione delle crisi bancarie. Le banche saranno chiamate a redigere piani di risanamento da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Autorità di supervisione. Si tratta di piani che hanno l'obiettivo di programmare tutti quegli interventi sulla struttura organizzativa della banca e/o sul patrimonio di vigilanza volti ad assicurarne la continuità operativa. Al riguardo la funzione dell'EBA (*European Banking Authority*) sarà di particolare rilievo essendo chiamata a fissare gli standard tecnici per un corretto uso degli strumenti di prevenzione delle crisi.

Sotto questo profilo si coglie l'importanza della *governance* bancaria la quale dovrà orientarsi a programmare gli interventi di gestione della crisi prima ancora che questa possa manifestarsi. In effetti cambia sostanzialmente il concetto di crisi, la quale non è più vista quale probabilità remota ma quasi componente della stessa gestione bancaria. Anzi la rischiosità dell'attività bancaria implica una maggiore sensibilizzazione a questo aspetto proprio in ragione della tendenza ad assumere la crisi quale rischio di insolvenza e dunque incapacità di reggere le sfide del mercato globale.

Da qui la sfida per la *governance* bancaria affinché mantenga elevati livelli di efficienza competitiva.

Il secondo è quello dei c.d. "*early interventions*" laddove la situazione patrimoniale della banca continui a deteriorarsi. In questo frangente non è più sufficiente una mera programmazione di interventi, quanto la loro immediata attuazione su diversi fronti: da quello di una ristrutturazione dell'indebitamento a quello della convocazione dell'assemblea degli azionisti per provvedimenti sul capitale; sino ad arrivare alla possibilità di nominare, da parte dell'Autorità di supervisione, un amministratore straordinario per un limitato periodo di tempo affinché adottati interventi drastici finalizzati al recupero dell'ordinaria operatività bancaria. Gli *early interventions* sono così pervasivi che possono arrivare sino al punto di vietare distribuzione di dividendi o di dismettere attività che costituiscono un eccessivo rischio per la banca.

Ed infine il terzo *steps* è quello della "*resolution*" ovvero della predisposizione dei rimedi per far fronte a situazioni di crisi irreversibile. Gli strumenti di risoluzione che verrebbero previsti dalla direttiva sono quattro: la vendita degli *assets*; la creazione di una *bridge bank* cui trasferire attività bancarie per poi riallocarle sul mercato; la separazione degli *assets* che risultano deteriorati e che appesantiscono l'equilibrio patrimoniale della banca; ed infine il *bail-in* che può assumere due versioni. Quello di una riduzione del valore nominale dei debiti della banca (c.d. *debt write down*) e quello della conversione forzata dei debiti in capitale della banca (*debt conversion*).

L'esposizione, seppure sintetica, dell'impianto generale del sistema di gestione delle crisi bancarie dà l'idea di quale sarà l'impatto della nuova disciplina sui sistemi nazionali e delle difficoltà di coordinamento delle decisioni a livello della BCE e delle singole Autorità di supervisione.

A ciò si aggiunge la questione, come prima anticipato, della tutela dei creditori. Di questo il legislatore comunitario sembra si sia reso conto nella misura in cui prevede che il limite agli interventi di risoluzione, ed in particolare del *bail-in*, consista nel non far conseguire al ceto creditorio un trattamento peggiore di quello che avrebbe ottenuto da una semplice liquidazione della banca. Riteniamo che su questo terreno si giocheranno molte operazioni di risoluzione delle crisi bancarie per la difficoltà di cogliere in concreto la portata del suddetto limite. Non sarà infatti semplice fissare il tasso di conversione dei crediti in capitale, né l'applicazione della disciplina della partecipazione dei vecchi soci alla redditività futura della banca consentita dal *bail-in* e dal sacrificio chiesto al ceto creditorio.